

Bruxelles, 22.11.2012  
SWD(2012) 392 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio  
sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile per decoder complessi**

{COM(2012) 684 final}  
{SWD(2012) 391 final}

# DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

## SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

*che accompagna il documento*

### **Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile per decoder complessi**

#### **1. CONTESTO**

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per i prodotti connessi all'energia. Un prodotto connesso all'energia (ErP), o un gruppo di ErP, è oggetto di misure di esecuzione della progettazione ecocompatibile o di autoregolamentazione, se l'ErP rappresenta significativi volumi di vendita, oltre ad avere un significativo impatto ambientale e un significativo potenziale di miglioramento (articolo 15).

Tali criteri sono pienamente soddisfatti dai decoder complessi (CSTB), che sono ricevitori per la televisione a pagamento. Sebbene il numero di CSTB attualmente installati dovrebbe stabilizzarsi nel 2010 a circa 82 milioni e iniziare a diminuire dopo il 2015, raggiungendo i 41 milioni nel 2020, tuttavia il consumo totale di energia rimarrà elevato, poiché il mercato sarà sempre più dominato da dispositivi che forniscono funzionalità aggiuntive e che richiedono maggiore potenza.

#### **2. APPROCCIO PER L'ELABORAZIONE DI SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE O PER L'ADOZIONE DELL'AUTOREGOLAMENTAZIONE**

L'approccio per sviluppare regolamenti di esecuzione per la progettazione ecocompatibile o l'autoregolamentazione e tale valutazione d'impatto è stato strutturato in quattro fasi:

Fase 1: valutazione dei criteri per la misura di esecuzione della progettazione ecocompatibile/autoregolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, da lettera a) a lettera c) e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, tenendo conto dei parametri di progettazione ecocompatibile individuati nell'allegato I della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

Fase 2: considerazione delle pertinenti iniziative dell'Unione europea, delle forze di mercato e delle disparità di prestazione ambientale del prodotto sul mercato con funzionalità equivalente come stabilito nell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

Fase 3: stabilire obiettivi politici tra cui il livello di ambizione auspicabile, le opzioni strategiche per raggiungerli e gli elementi fondamentali di un regolamento di esecuzione per la progettazione ecocompatibile, come richiesto dall'allegato VII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e gli elementi fondamentali dell'autoregolamentazione come richiesto dall'allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

Fase 4: valutazione ambientale, economica e sociale degli impatti sull'ambiente e i consumatori, riguardo ai criteri sulle misure di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

### 3. SINTESI DEI RISULTATI

#### 3.1. Fase 1. Base giuridica per una misura di esecuzione o autoregolamentazione: conformità con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, articolo 15, allegato VIII

Al fine di valutare i criteri per le misure di esecuzione della progettazione ecocompatibile o per l'autoregolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione ha condotto uno studio tecnico, ambientale ed economico per i CSTB ("studio preparatorio")<sup>1</sup> secondo le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), e dell'allegato II della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Per quanto riguarda i criteri stabiliti dall'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, lo studio preparatorio conclude che l'impatto ambientale più significativo è il consumo di energia elettrica durante la fase di utilizzo, e per l'Unione europea sono stati stabiliti i seguenti risultati:

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a):	Volume di vendita annuo nell'Unione europea	59 milioni nel 2010 20 milioni nel 2015 10 milioni nel 2020
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b):	Impatto ambientale, in particolare il consumo di energia elettrica in fase di utilizzo	10 TWh nel 2010 21 TWh nel 2015 11 TWh nel 2020
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c):	Potenziale di miglioramento del consumo di energia elettrica	Fino al 60%

Il volume delle vendite di circa 60 milioni di unità all'anno è di gran lunga superiore alle 200 000 unità indicative di cui alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Il consumo annuo di elettricità dei CSTB per l'UE-27 nel 2010 corrisponde circa al consumo di energia elettrica dell'Islanda. Lo stock di CSTB diminuirà entro il 2020, tuttavia il loro consumo di energia rimarrà stabile a causa di nuove funzionalità che richiedono una potenza aggiuntiva.

Supponendo che il consumo energetico medio tipico<sup>2</sup> (in prosieguo: "TEC") sia migliorato del 50%, il consumo annuo di energia elettrica dei CSTB verrebbe ridotto di circa 7 TWh l'anno nel 2015 (quando il consumo di energia elettrica complessivo di questi dispositivi raggiungerà il picco). Tale valore corrisponde approssimativamente al consumo annuo di energia elettrica del Lussemburgo ed è considerato rilevante. Un ulteriore impatto ambientale significativo è costituito dai rifiuti, di cui si occupa la politica sui rifiuti<sup>3</sup> ("RAEE").

<sup>1</sup> Studio preparatorio EuP "Lotto 18 – decoder complesso", Bio Intelligence Service S.A.S, Francia, relazione finale del dicembre 2008. La documentazione è disponibile sul sito web della DG ENER per la progettazione ecocompatibile [http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/ecodesign_en.htm)

<sup>2</sup> Metodo per testare e confrontare l'efficienza energetica dei computer, che si basa sull'energia elettrica tipica consumata da un prodotto durante il normale funzionamento, nel corso di un periodo di tempo rappresentativo.

<sup>3</sup> Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

Il potenziale di miglioramento porta a una riduzione dei costi del ciclo di vita (efficace sotto il profilo dei costi), senza aumentare in modo significativo il prezzo di acquisto, poiché riguarda soluzioni tecniche che non comportano costi aggiuntivi significativi.

### 3.2. Fase 2. Iniziative esistenti e capacità delle forze di mercato di affrontare la questione

Oltre agli articoli 15, paragrafo 2 e 15, paragrafo 4, lettera c), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, si prende in considerazione anche la legislazione in materia ambientale dell'Unione europea e nazionale. Viene tenuto conto delle iniziative correlate a livello di Unione europea e di Stati membri e si analizzano gli ostacoli che impediscono al mercato di adottare tecnologie con migliori prestazioni ambientali.

Sono state individuate diverse carenze del mercato per spiegare il fatto che tecnologie economicamente valide che portano a miglioramenti dell'efficienza energetica non siano diffuse in misura soddisfacente da parte delle sole forze di mercato. La stragrande maggioranza dei CSTB non sono acquistati dall'utente (che in ultima analisi paga la bolletta elettrica), ma dai fornitori di servizi televisivi, e sono forniti al consumatore come parte di un servizio (frammentazione degli incentivi). Pertanto gli incentivi affinché i produttori ottimizzino le prestazioni ambientali dei CSTB, in particolare il consumo energetico, sono insufficienti.

Numerose iniziative a livello di Unione europea (regolamento sulla progettazione ecocompatibile 1275/2008, codice di condotta europeo per i servizi di televisione digitale) e a livello di Stati membri mirano a migliorare le prestazioni ambientali di questi prodotti, tuttavia il loro impatto è limitato. Di conseguenza dovrebbero essere attuati ulteriori interventi legislativi o non legislativi a livello dell'UE in applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

Conclusione delle fasi 1 e 2

L'analisi svolta nelle fasi 1 e 2 mostra che:

- il volume di vendite e di scambi commerciali di CSTB nell'Unione europea è significativo;
- l'impatto ambientale dei CSTB è significativo e il principale aspetto ambientale è il consumo di energia elettrica;
- esistono significative potenzialità di miglioramento efficiente in termini di costi per il consumo di elettricità;
- le iniziative a livello di Unione europea, di Stati membri e di forze di mercato da sole non colgono le potenzialità di miglioramento del consumo di energia in misura soddisfacente.

Si ritiene che i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile siano soddisfatti e che i CSTB dovrebbero essere oggetto di una misura di esecuzione della progettazione ecocompatibile o di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

### 3.3. Fase 3. Obiettivi politici e livelli di ambizione

Oltre all'allegato II della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, il livello di ambizione per migliorare il consumo di elettricità dei CSTB dovrebbe essere determinato mediante l'analisi del minimo costo del ciclo di vita per l'utente. I risultati si riflettono negli obiettivi che le opzioni politiche considerate intendono raggiungere.

Vengono prese in considerazione diverse opzioni politiche per ottenere una trasformazione del mercato che realizzi un adeguato livello di ambizione, tra cui la situazione di status quo,

l'autoregolamentazione, l'etichettatura energetica e un regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei CSTB.

Tuttavia l'analisi d'impatto si concentra sul confronto di un eventuale regolamento per la progettazione ecocompatibile con l'accordo volontario per migliorare l'efficienza energetica dei CSTB che è stato presentato dal forum sull'interoperabilità digitale. Gli accordi volontari/autoregolamentazione ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile richiedono un elevato livello di ambizione in materia ambientale e devono dimostrare di consentire il conseguimento degli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. In tal caso, sono considerati l'opzione preferita (considerando 18 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile). Le proposte di accordi volontari (autoregolamentazione) sono riconosciute come una valida alternativa al regolamento, se la loro valutazione in base ai criteri di cui all'allegato VIII della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è ritenuta soddisfacente (articolo 17), tenendo conto dei riscontri da parte del forum consultivo.

### 3.4. Fase 4. Valutazione d'impatto ambientale, economico e sociale

Viene condotta una valutazione ed eseguito un confronto tra un eventuale regolamento e l'accordo volontario. Le due opzioni sono analizzate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e l'impatto sui produttori, comprese le PMI. Il grado di intensità delle opzioni varia per quanto riguarda la severità dei requisiti, la tempistica, la copertura di mercato e la procedura per il monitoraggio. Inoltre, in linea con le disposizioni della direttiva, l'accordo volontario proposto è valutato in base ai criteri di cui all'allegato VIII.

- Opzione 2: l'accordo volontario stabilisce gli obiettivi per il consumo di energia dei CSTB su due livelli fissati per il luglio 2010 e il luglio 2013, che corrispondono a grandi linee alla raccomandazione dello studio preparatorio. Gli obiettivi dovranno essere soddisfatti dal 90% dei prodotti immessi sul mercato/messi in servizio da parte dei singoli firmatari dell'accordo volontario;
- Opzione 3: le specifiche vincolanti per la progettazione ecocompatibile entrano in vigore in tre livelli: luglio 2011, luglio 2012 e gennaio 2014.

Per i prodotti immessi sul mercato dal luglio 2010 al dicembre 2020, si prevedono i seguenti risparmi accumulati di elettricità e sui costi, oltre alle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate:

	Consumo di elettricità accumulato (TWh)	Risparmi di elettricità accumulati (TWh)	Risparmi sui costi dell'elettricità accumulati <sup>4</sup> (Mrd EUR)	Emissioni di CO <sub>2</sub> evitate accumulate <sup>5</sup> (Mt)
Nessuna politica (scenario di riferimento 1)	159	-	-	-
Opzione 2	115	44	6	21
Opzione 3	114	45	6,2	21

La precedente tabella indica che la differenza tra l'impatto dell'approccio volontario e quello vincolante è trascurabile.

<sup>4</sup> Ipotesi: 0,136 EUR/kWh.

<sup>5</sup> Ipotesi: 0,4 kg CO<sub>2</sub>/kWh.

La seguente tabella riassume le considerazioni sugli impatti delle opzioni 2 (accordo volontario) e 3 (regolamentare) rispetto allo scenario di riferimento e le valuta su una scala relativa da 1 (bassa) a 4 (alta):

	Impatto economico (costi)	Impatto ambientale (elettricità/CO <sub>2</sub> /risparmio costi di elettricità)	Impatto sociale (rischio di perdita di posti di lavoro nelle PMI)	Potenziale di miglioramento a medio e lungo termine
Opzione 2 (accordo volontario)	1	3	1	4
Opzione 3 (regolamento)	2	3	1	2

Si è concluso che l'opzione 2 ha un costo di poco inferiore per gli Stati membri (poiché l'onere legato alla verifica/monitoraggio si sposta sull'industria) e per l'industria (poiché l'accordo volontario le consente di non riprogettare i prodotti su tutta la linea, tuttavia il 10% rimane al di fuori delle specifiche). La questione più importante è che l'opzione 2 offre un potenziale più elevato per ulteriori miglioramenti.

Conclusione sulla fase 3 e fase 4

Il confronto tra queste opzioni e la valutazione dell'opzione 2 rispetto all'allegato VIII della direttiva indica che l'accordo volontario è l'opzione preferita.

L'accordo volontario implica quanto segue:

- riduzione efficiente dal punto di vista dei costi del consumo di energia elettrica di 6,5 TWh entro il 2016 rispetto allo scenario di riferimento, corrispondente a un risparmio di energia elettrica di 884 Mio EUR e 2,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> evitate;
- le specifiche della direttiva 2009/125/CE, in particolare quelle di cui al considerando 18 e all'allegato VIII, sono soddisfatte;
- le specifiche entrano in vigore più rapidamente e sono meno costose rispetto alla regolamentazione;
- compatibilità e complementarietà con gli strumenti politici esistenti;
- correzione delle carenze del mercato e miglioramento del funzionamento del mercato interno;
- assenza di oneri amministrativi significativi per i produttori o i rivenditori;
- insignificante, qualora esistente, incremento del costo di acquisto, ampiamente sovracompensato dai risparmi durante la fase di utilizzo del prodotto;
- che il mandato specifico del legislatore sia rispettato;
- impatti non significativi sulla competitività dell'industria e sull'occupazione, in particolare nel settore delle PMI, dati i ridotti costi assoluti correlati alla riprogettazione e rivalutazione del prodotto;
- gli obiettivi politici vengono raggiunti in modo flessibile, in linea con il programma per una migliore regolamentazione;

- il coinvolgimento dei fornitori di servizi offre l'opportunità di ridurre in modo significativo il consumo di energia dei CSTB nel medio e lungo termine.

#### 4. **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

La procedura per il monitoraggio e la presentazione di relazioni sarà la seguente:

- il comitato direttivo segue i progressi e i risultati dell'accordo volontario e concorda gli aspetti pratici, quali la selezione di una terza parte/ispettore indipendente che raccoglierà i dati dai singoli firmatari e trasmetterà i risultati aggregati alla Commissione.
- I firmatari presenteranno ogni anno alla Commissione una relazione tramite una terza parte indipendente.
- I membri del forum consultivo saranno consultati su base annuale per fare il punto della situazione e monitorare i risultati dell'accordo volontario.
- La Commissione, assistita dal comitato per la progettazione ecocompatibile dei prodotti correlati all'energia valuterà se sono stati raggiunti gli obiettivi dell'accordo volontario.
- Se la Commissione ritiene che l'accordo volontario non sia riuscito a raggiungere i propri obiettivi, valuterà la possibilità di proporre al suo posto un regolamento.